



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**  
*PROVINCIA DI VERONA*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE  
DEL FONDO INCENTIVI  
DELLE FUNZIONI TECNICHE  
DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 50/2016 E SUCC. MOD. ED INT.**

*Allegato al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi*

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

---

## **INDICE**

**Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo**

**Articolo 2 – Costituzione del fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione**

**Articolo 3 – Soggetti beneficiari**

**Articolo 4 – Gruppi di lavoro**

**Articolo 5 – Criteri di ripartizione dell'incentivo**

**Articolo 6 – Accertamento delle attività svolte**

**Articolo 7 – Liquidazione del compenso incentivante**

**Articolo 8 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti**

**Articolo 9 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

---

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e ambito applicativo**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (d'ora in poi Codice).
  2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione/verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di vigilanza, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, ovvero di studi di ricerche connessi, progettazione piani di sicurezza e di coordinamento e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni professionali e specialistiche per la redazione di progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
  3. Alla ripartizione del fondo partecipano il Responsabile Unico di Procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile di Area.
  4. Le funzioni tecniche di cui al comma 2, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
  5. Per gli appalti di servizi o forniture la corresponsione degli incentivi si applica esclusivamente in caso di nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, nelle ipotesi previste dal Codice dei Contratti e nelle ipotesi individuate dalle Linee Guida Anac, in cui il direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal RUP.
  6. Restano in ogni caso escluse dalle forme di incentivazione le attività riferibili a contratti affidati, senza il previo esperimento di una procedura comparativa, i lavori, i servizi e le forniture affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice e comunque di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché i lavori in amministrazione diretta e gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.
  7. L'incentivo non è previsto in caso di concessione di servizi di cui all'art. 3 c.1 lett. vv) del Codice.
  8. Restano esclusi dalla costituzione del fondo i lavori pubblici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) del Codice, da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
-

6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.

9. In caso di appalti suddivisi in lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto.
10. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con Qualifica Dirigenziale.
11. Nei casi in cui le procedure di gara siano svolte da personale di una Centrale Unica di Committenza esterna all'Ente, per l'espletamento delle relative procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, è riconosciuta una percentuale dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 pari a quanto previsto nel relativo atto di convenzione.
12. La Centrale Unica di Committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato all'attività.
13. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno della Stazione Appaltante, ai sensi del presente Regolamento, e in parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante incaricati di cui all'art. 4, rimangono nel fondo di cui all'art. 2.

## **Articolo 2 – Costituzione del fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione**

1. Il fondo per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
  2. L'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 è destinato ad incentivo del personale, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
  3. Il restante 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato a:
    - Acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - Implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
-

- Attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196;
  - Svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Ai sensi del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del L. Lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture e l'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
  5. La temporizzazione dei relativi impegni segue lo sviluppo dei lavori, servizi e forniture nel cui ambito l'attività incentivata viene svolta. La scadenza di ogni obbligazione viene individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell'appalto, si prevede che la singola attività incentivata sarà portata a compimento, con conseguente pagamento dell'incentivo a fronte dell'eseguita prestazione.
  6. Presupposto per la destinazione al Fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici ovvero nel programma biennale di forniture e servizi.  
Per i lavori fino ad € 100.000,00 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.  
Per le forniture ed i servizi è richiesto il relativo documento di progettazione, ai sensi dell'art. 23 c. 14 e segg. del Codice.
  7. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice.
  8. Nell'ipotesi di fornitura con posa in opera, caratterizzata da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
  9. A valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione per la realizzazione dei singoli lavori programmati, l'Amministrazione destina al fondo incentivante risorse finanziarie in misura percentuale sugli importi posti a base di gara del contratto pubblico, graduata in ragione dell'entità dell'opera e/o del lavoro, e della complessità degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:
    - a) Importo superiore alla soglia comunitaria prevista per lavori, da aggiornare in base alla normativa vigente: 1,50%,
    - b) Importo superiore a € 1.500.000,00 e sino alla soglia di cui alla precedente lettera a): 1,80%;
-

- c) Importo superiore a € 40.000,00 e sino a € 1.500.000,00: 2,00%.
10. A valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione per la realizzazione dei singoli servizi e forniture di cui all'art. 1 c. 5 del presente Regolamento, l'Amministrazione destina al fondo incentivante risorse finanziarie in misura pari alle seguenti percentuali sugli importi posti a base di gara del contratto pubblico:
- a) Importo superiore a € 2.000.000,00: 1,80%,
- b) Importo fino a € 2.000.000,00: 2,00%.
11. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.
12. Per i lavori, la previsione dell'impegno di spesa viene effettuata contestualmente al finanziamento dell'opera stessa, ovvero, di norma, mediante deliberazione di Giunta comunale di approvazione del progetto.
13. Per i servizi e le forniture l'impegno di spesa viene effettuato contestualmente all'adozione della determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000.
14. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
15. Le modifiche contrattuali introdotte ai sensi dell'art. 106 del Codice, che comportino opere aggiuntive, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto.  
L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie poste a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante ed è liquidato sulla base di quanto effettivamente eseguito.
16. In caso di interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
17. Non concorrono ad alimentare il Fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori e/o omissioni del progetto esecutivo, quali definite dall'art. 106 del Codice.

### **Articolo 3 – Soggetti beneficiari**

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano effettivamente alle funzioni tecniche nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
- a) nel Responsabile Unico del Procedimento e/o collaboratori;
- b) nel personale che abbia effettivamente partecipato all'attività di programmazione della spesa per investimenti, alla valutazione/verifica preventiva dei progetti secondo quanto
-

previsto dall'art. 26 del Codice, alla predisposizione e controllo delle procedure di gara (ivi compresa a titolo esemplificativo e non esaustivo, la redazione dei capitolati, dei bandi e delle lettere di invito, dei contratti e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di ricerca del contraente);

- c) nel personale incaricato della direzione dei lavori o della direzione dell'esecuzione del contratto pubblico, di vigilanza, del collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, del collaudo statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità, ovvero di studi di ricerche connesse, progettazione piani di sicurezza e di coordinamento e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni professionali e specialistiche per la redazione di progetto esecutivo completo in ogni dettaglio;
- d) nel personale dipendente che collabora e svolge compiti di supporto delle attività di programmazione, valutazione preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità, meglio elencate nelle lettere precedenti.

#### **Articolo 4 – Gruppi di lavoro**

1. I Gruppi di lavoro sono individuati dal Responsabile di Area competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, e sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza, responsabilità e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura, servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità e per la nomina del Responsabile Unico del Procedimento.
2. La determinazione con la quale sono individuati i componenti del Gruppo di lavoro deve indicare:
  - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
  - l'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo;
  - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il Gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale, indicando le mansioni ed i tempi assegnati a ciascuno per la verifica di cui all'art. 113 c. 3 del Codice.

Nel dettaglio:

---

- I termini per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono, di norma, con il tempo utile contrattuale assegnato all'operatore economico per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture, nonché per la redazione degli atti di contabilità finale.
  - I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle vigenti norme di settore ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
  - Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
- la percentuale da destinare ai singoli componenti del Gruppo di lavoro così come definita dalle relative TABELLE 1 - LAVORI, 2 - SERVIZI E FORNITURE;
  - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
3. Eventuali variazioni dei componenti del Gruppo di lavoro sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento da parte del Responsabile di Area e previo accertamento delle attività svolte fino a quel momento.
  4. Per motivate circostanze, il dipendente addetto al Gruppo di lavoro, può essere sostituito. In tal caso, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta, così come attestato dal Responsabile di Area.
  5. I soggetti del Gruppo di lavoro assumono in rapporto alla specifica attività, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola specifica attività, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente in parte o in tutto, l'insieme di atti o funzioni che caratterizzano l'attività stessa. Nel destinare l'incentivo pertanto, il Responsabile di Area dovrà tener conto del diverso grado di responsabilità, della natura e della partecipazione attiva dei diversi componenti.
  6. La disposizione di eventuali variazioni dei Gruppi di lavoro saranno oggetto di determinazione del Responsabile di Area.
  7. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

## **Articolo 5 – Criteri di ripartizione dell'incentivo**

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascun lavoro, servizio e fornitura è stabilita, in considerazione delle responsabilità personali, del carico di lavoro, della complessità,
-

dell'entità e della natura delle mansioni, rapportata alla quota dell'80% del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 2, comma 2 del Regolamento e viene così definita:

**Tabella 1 – LAVORI**

FUNZIONI / ATTIVITÀ		PESO %	RUOLO		%
A	Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	40	A1	RUP	36
			A2	Collaboratori	4
B	Programmazione della spesa (art. 21 del Codice)	10	B1	Referente unico	9
			B2	Collaboratori	1
C	Valutazione preventiva dei progetti (almeno stato definitivo)	2	C1	Responsabile Area Tecnica	1
			C2	Collaboratori	1
D	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	20	D1	Responsabile Servizio Appalti e Contratti	18
			D2	Collaboratori	2
E	Direzione dei lavori	24	E1	Direttore dei lavori	20
			E2	Collaboratori tecnici (direttori operativi, ispettori di cantiere)	2
			E3	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	2
F	Direttore lavori: Collaudo tecnico amministrativo ovvero Certificazione di regolare esecuzione; Collaudatore statico ove necessario	4	F1	Direttore dei Lavori	2
			F2	Collaudatore Statico	1
			F3	Collaboratori	1

**100%**

**Tabella 2 – SERVIZI E FORNITURE**

FUNZIONI / ATTIVITÀ		PESO %	RUOLO		%
A	Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	40	A1	RUP	38
			A2	Collaboratori	2
B	Programmazione della spesa (art. 21 del Codice)	10	B1	Referente unico	8
			B2	Collaboratori	2
C	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	40	C1	Responsabile Servizio Appalti e Contratti	38
			C2	Collaboratori	2
D	Direzione dell'esecuzione: Certificato di regolare esecuzione dei servizi e forniture sotto soglia comunitaria, Verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	10	D1	Direttore dell'esecuzione	8
			D2	Collaboratori	2
		<b>100%</b>			

- Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase effettivamente svolta dal personale interno.
- Qualora il RUP, o altro dipendente, assuma più ruoli o svolga più attività, fra quelle riportate nelle tabelle di cui sopra, ad esso spetta un compenso pari alla somma di ogni singola attività, in ragione della maggior responsabilità e/o impegno che lo stesso si assume nell'ambito del procedimento.

4. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del Codice, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo dell'appalto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per il lavoro o servizio o fornitura non siano necessarie tutte le FUNZIONI/ATTIVITA' riportate nelle precedenti tabelle, la relativa percentuale di peso sarà ridistribuita in maniera proporzionale al PESO % e RUOLO di cui alla Tabella 1 - LAVORI e Tabella 2 - SERVIZI E FORNITURE. Di ciò dovrà darsi atto nell' "Accertamento delle attività svolte" di cui all'art. 6 e nella "Liquidazione del compenso incentivante" di cui all'art. 7 del Regolamento.

## **Articolo 6 - Accertamento delle attività svolte**

1. L'accertamento delle attività svolte dai dipendenti nell'ambito di ciascun Gruppo di lavoro è effettuato dal Responsabile dell'Area di competenza, su proposta del R.U.P., secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
  2. Completate le varie fasi del procedimento, previo recepimento della relazione del RUP, il Responsabile dell'Area di competenza, avente titolarità di spesa, con propria determinazione convalida o ratifica motivatamente le prestazioni effettuate, il rispetto del termine fissato nel provvedimento di costituzione del Gruppo di lavoro, nonché l'importo definitivo del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del Gruppo di lavoro sulla base delle percentuali accertate dal RUP.
  3. Il RUP è tenuto a predisporre la suddetta relazione con diligenza, correttezza e tempestività, ad accertare le specifiche attività svolte da ciascun componente inserendo tutti i conteggi necessari alla ripartizione e liquidazione dell'incentivo, eventuali ritardi, incrementi dei costi o inadempimenti, proponendo motivatamente, in tali casi, la riduzione dell'incentivo e/o l'esclusione dello stesso.
  4. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori e/o ritardi immotivati ed imputabili ai dipendenti incaricati.
  5. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il soggetto di cui al comma 2 dispone, con proprio atto motivato, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.
  6. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite, ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena e esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte
-

le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum vitae.

## Articolo 7 – Liquidazione del compenso incentivante

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice, la corresponsione dell'incentivo è disposta con atto di liquidazione dal Responsabile di Area preposto alla struttura competente, a seguito di quanto disposto dal suddetto articolo 6. La liquidazione degli incentivi spettanti al Responsabile di Area o di altri soggetti Responsabili di Area facenti parte del Gruppo di lavoro, è invece disposta dal Segretario generale, preso atto della relazione del RUP e del provvedimento di determinazione del Responsabile di Area.
2. A seguito dell'accertamento positivo di cui al comma 1, la liquidazione degli incentivi avverrà, secondo le scadenze e le aliquote di seguito riportate:

**Tabella 1A – LAVORI**

<b>A</b>	<b>Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento</b>	
	alla pubblicazione del bando / trasmissione lettera d'invito a presentare offerta	40%
	alla stipula del contratto	30%
	all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo / CRE	30%
<b>B</b>	<b>Programmazione della spesa (art. 21 del Codice)</b>	
	alla pubblicazione ai sensi dell'art. 3 cc. 14 e 15 del DM 14/2018	100%
<b>C</b>	<b>Valutazione preventiva dei progetti</b>	
	all'approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale	100%
<b>D</b>	<b>Predisposizione e controllo delle procedure di gara</b>	
	all'aggiudicazione divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario	100%
<b>E</b>	<b>Direzione dei lavori</b>	
	all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo / CRE	100%
<b>F</b>	<b>Collaudo tecnico amministrativo ovvero Certificato di regolare esecuzione ovvero Collaudatore statico ove necessario</b>	
	all'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo / CRE	100%

**Tabella 2A – SERVIZI E FORNITURE**

<b>A</b>	<b>Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento</b>		
		alla pubblicazione del bando / trasmissione lettera d'invito a presentare offerta	40%
		alla stipula del contratto	30%
		all'approvazione del documento di CRE e/o verifica di conformità	30%
<b>B</b>	<b>Programmazione della spesa (art. 21 del Codice)</b>		
		alla pubblicazione ai sensi dell'art. 6 c. 13 del DM 14/2018	100%
<b>C</b>	<b>Predisposizione e controllo delle procedure di gara</b>		
		all'aggiudicazione divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario	100%
<b>D</b>	<b>Direzione dell'esecuzione, Certificato di regolare esecuzione dei servizi e forniture sotto soglia comunitaria, Verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria</b>		
		all'approvazione del documento di CRE e/o Verifica di conformità	100%

3. Qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione del compenso relativo alle attività svolte, avverrà successivamente alla determinazione di presa d'atto di gara deserta o comunque alla comunicazione relativa all'infruttuosa conclusione della procedura.
4. A seguito dell'approvazione del Certificato di collaudo tecnico amministrativo / CRE / Verifica di conformità è corrisposto il saldo di eventuali importi spettanti non erogati in precedenza.
5. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione non costituiscono economie. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vanno ad integrare la quota del fondo di cui all'art. 113, c. 2 del Codice.
6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato in sede di erogazione, sulla base del trattamento economico fondamentale spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia, in quanto non potrà essere corrisposta negli anni successivi.
7. L'erogazione degli incentivi di cui al presente capo, dovrà avvenire da parte della struttura competente di gestione delle Risorse Umane, entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di liquidazione.

## **Articolo 8 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti**

1. In caso di mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico dell'opera o nei documenti di programmazione, per cause imputabili ai dipendenti, accertate con le modalità di cui all'art. 6 del Regolamento, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale all'incremento dei costi.
  2. Nel caso in cui, a seguito di diretta ed esclusiva responsabilità del personale coinvolto, accertata con le modalità di cui all'art. 6 del Regolamento, non siano rispettati i termini per la conclusione delle attività come riportati nel provvedimento che individua i componenti del Gruppo di lavoro, la quota di incentivo spettante è ridotta nella misura dell'1% (uno per cento) per ogni mese di ritardo.
  3. La somma che residua dall'applicazione dei commi 1 e 2 costituisce economia, in quanto non potrà essere ridistribuita all'interno del medesimo Gruppo di lavoro.
  4. Ai fini dell'applicazione del comma 1 non si considera l'aumento dei costi determinato dall'introduzione di varianti e/o modifiche contrattuali nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del Codice, per cause non imputabili al Gruppo di lavoro.
  5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni / proroghe ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 107 del Codice, nonché i tempi conseguenti a procedure riferibili a soggetti/Enti terzi o comunque debitamente motivati e giustificati.
  6. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento con determinazione a contrarre, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente alle attività espletate e certificate dal RUP.
  7. Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e al dipendente cui è correlato l'inadempimento non spetta alcun compenso.
  8. In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il RUP contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti; analogamente eventuali giustificazioni adottate dai dipendenti, in caso di contestazione di errori o ritardi, devono pervenire con nota scritta.
  9. Il RUP con propria relazione valuta le giustificazioni. Tale atto viene sottoposto all'attenzione del Responsabile di Area, il quale ne dovrà tener conto nell'adozione della determinazione di approvazione della ripartizione degli incentivi e nel successivo atto di liquidazione.
  10. La determinazione di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà citata nell'atto di liquidazione.
-

11. I responsabili di funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

## **Articolo 9 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e/o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 (19/04/2016), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi e/o avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del citato Codice debbano ancora essere inviate le lettere di invito agli operatori economici per presentare le loro migliori offerte.
  2. Per le attività incentivabili poste in essere secondo la disciplina del Codice (Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016) e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si procede alla liquidazione dell'incentivo, nel rispetto dei limiti e dei parametri del Codice e alle condizioni e modalità stabilite nel presente Regolamento, solo ove le somme relative agli incentivi siano state accantonate all'interno del quadro economico del relativo progetto o Programma di acquisizione ed afferiscano a bandi in vigenza del suddetto Codice.
  3. Agli incentivi da riconoscere ai sensi del presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro degli Enti Locali con particolare riferimento ai vincoli sul trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.
  4. Gli incentivi di cui al presente Regolamento non vengono riconosciuti per attività sulle quali sono già in essere contratti o convenzione che prevedano modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
-